



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Spettabile
BANCA D'ITALIA
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano, 53
00184 - ROMA

Consultazione Attuazione art. 117 bis TUB - Delibera CICR

Al fine di contribuire all'emanazione delle disposizioni in materia di attuazione dell'art. 117 bis TUB in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, si sottopongono le seguenti osservazioni relative al Provvedimento posto in pubblica consultazione:

Art. 1, comma 1, lett. B)

l'art. 1, comma 1, lett. b) nel definire il significato di "cliente" esclude da tale nozione: le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrate di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane S.p.A., la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria.

La relazione motiva tale esclusione con l'adozione delle corrispondenti definizioni delle disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari".

Ma l'esclusione dei predetti soggetti finanziari non appare condivisibile.

Pur risultando infatti l'art. 117 bis del TUB incluso nel Titolo VI di tale legge, le finalità ed il contenuto dello stesso sembrano avere un raggio di azione e una portata molto più estesi delle altre norme contenute nel Titolo volte principalmente alla tutela della parte c.d. "debole" dei contratti bancari e finanziari.

La norma in questione è stata infatti emanata in sostituzione della disciplina dettata dall'art. 2 bis del D. L. 29.11.2008, n. 185, convertito con legge 28.1.2009, n. 2, che risultava applicabile a tutti i soggetti senza esclusione alcuna.

D'altro canto anche dal punto di vista economico sarebbe fonte di evidenti distorsioni dei flussi di credito l'applicazione dell'art. 117 bis alle aperture di credito che un intermediario finanziario concede ai propri clienti senza che le tutele previste da tale norma possano essere richieste dallo stesso intermediario finanziario con riferimento alle aperture di credito di cui esso fruisce presso le banche e che costituiscono la fonte di provvista della liquidità messa a disposizione dei clienti.

Infine l'art. 27 bis, comma 1, del D. L. n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012, che dichiara nulle tutte le clausole non conformi alla emananda delibera del CICR si riferisce genericamente a "commissioni a favore delle **banche**" senza alcuna limitazione in ordine ai debitori delle stesse.

Pertanto un intermediario finanziario che volesse contestare la nullità della commissione applicatagli da una banca in quanto stipulata in violazione della delibera del CICR non può correre il rischio di vedersi eccepire che tale delibera non si applica a lui e che pertanto la clausola impugnata, anche se non conforme (ad es. una commissione onnicomprensiva pari al 2% trimestrale delle somme messe a disposizione), è in ogni caso legittima.

Si propone pertanto di modificare l'art. 1, comma 1, lettera b) nei seguenti termini:

"b) "cliente": un soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale previsto dall'art. 2;"

Tale definizione, analoga a quella della successiva lettera c), eviterebbe gli inconvenienti e i possibili abusi sopra indicati.

Art. 1, comma 1, lett. D)

All'art. 1, comma 1, lettera d) si assimilano i significati di "affidamento" e "somma messa a disposizione del cliente". Tale identificazione viene confermata dalla lettura della relazione ("ossia").

Tale indicazione interpretativa appare errata e fonte di conseguenze particolarmente negative per i clienti.

L'art. 117 bis, comma 1, risulta infatti molto chiaro nell'uso dei due termini la commissione onnicomprensiva deve essere infatti proporzionale alla somma messa a disposizione e alla **durata** dell'affidamento.

D'altro canto anche dal punto di vista letterale il significato dei due termini appare ben chiaro: l'"affidamento" è il limite massimo della apertura di credito concessa dalla banca ("accordato") mentre la "somma messa a disposizione" risulta pari di volta in volta alla differenza tra l'affidamento e la parte della apertura di credito già utilizzata (accordato meno utilizzato) come chiarito anche dall'art. 1843, primo comma c.c..

Pertanto nel caso in cui ad es. un cliente abbia fruito di una apertura di credito di 100 dal 1° gennaio al 1° marzo costantemente utilizzata per 20, la commissione onnicomprensiva dovrà essere calcolata moltiplicando la percentuale pattuita per la somma a disposizione di 80 (100-20) e per la durata dell'affidamento di 60 giorni su 365.

D'altro canto la stessa relazione nell'illustrare l'art. 3, comma 2, precisa che la commissione onnicomprensiva "è volta a remunerare i costi sopportati dall'intermediario in relazione all'obbligo di garantire al cliente la disponibilità pattuita, costi evidentemente tanto più elevati quanto più elevato è l'**importo messo a disposizione** e il rischio di liquidità assunto dall'intermediario".





Ed è ben evidentemente che nell'esempio precedente l'importo messo a disposizione del cliente e per il quale l'intermediario subisce il rischio di liquidità è di 80 e non di 100!!

Si propone pertanto di modificare l'art. 1, lettera d), nei seguenti termini:

“ d) “affidamento” ammontare massimo messo a disposizione del cliente in base a un contratto di apertura di credito o a un altro contratto previsto dall'art. 2; “somma messa a disposizione del cliente” la quota disponibile dell'”affidamento” non ancora utilizzata dal cliente;”

Commissione di istruttoria veloce

Sarebbe inoltre opportuno che, come per la commissione di istruttoria veloce (v. art. 4, comma 3), anche per la commissione onnicomprensiva di cui al comma 1 dell'art. 117 bis vengano previste analoghe modalità di quantificazione.

Pur non essendo infatti tale obbligo prescritto, come per la commissione di istruttoria veloce, dalla normativa primaria si potrebbe in ogni caso introdurlo in sede di normativa secondaria avendo presente il richiamo, contenuto nell'art. 27 bis del D. L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, “al fine di **rendere i costi trasparenti** e immediatamente comparabili.

La stessa “Relazione sull'analisi d'impatto” predisposta dalla Banca d'Italia a pag. 3, nel paragrafo “Gli obiettivi del regolatore”, precisa come “Rimane fermo che le condizioni economiche praticate dovrebbero essere correlate ai costi sostenuti dalle banche e alla rischiosità delle operazioni”.

Inoltre le considerazioni sulla “onnicomprensività” della commissione contenute nella relazione che ricordano i diversi servizi (istruttoria, conteggio degli interessi, ecc.) che vengono remunerati da tale commissione renderebbero opportuno giustificare il costo della stessa sulla base della somma dei costi sopportati dall'intermediario per tali adempimenti.

Una trasparente determinazione della percentuale della commissione onnicomprensiva consentirebbe anche di dare concreta attuazione alla previsione di cui al primo comma dell'art. 117 bis secondo cui la commissione deve essere stabilita “anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura credito”.

La modifica in questione appare infine essere suggerita anche dalle disposizioni di cui alla sez. XI, paragrafo 2 “Procedure interne”, delle norme in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.

Limite all'ammontare della commissione onnicomprensiva

Bisognerebbe infine riflettere sulla opportunità di fissare un limite all'ammontare della commissione onnicomprensiva in rapporto agli interessi maturati nel trimestre in relazione alla apertura di credito.

La normativa cui la delibera CICR deve dare attuazione costituisce infatti il temporaneo punto di arrivo di un percorso giurisprudenziale e legislativo volto ad eliminare la commissione di massimo scoperto come, a suo tempo, auspicato anche dalla stessa Banca d'Italia.

M



Ci si limita al riguardo a rammentare la sentenza n. 870/2006 della Corte di Cassazione, l'art. 2 bis della Legge 28.1.2009, n. 2 e l'art. 6 bis della Legge 22.12.2011, n. 214.

La commissione di massimo scoperto è stata posta all'indice e sostituita dalla attuale disciplina in ragione della scarsa trasparenza delle modalità di calcolo e dell'effetto della stessa sul calcolo del tasso d'interesse effettivamente corrisposto dal cliente per gli utilizzi dell'apertura di credito in c/c il quale poteva spesso risultare notevolmente superiore, pur in assenza di sconfinamenti, al tasso di interesse pattuito.

Alla luce di tale esame retrospettivo bisogna considerare la possibilità che la commissione onnicomprensiva possa venire utilizzata, non solo per remunerare i servizi e gli adempimenti cui essa è destinata, ma anche per mascherare una quota consistente degli interessi richiesti ai clienti.

In effetti una commissione onnicomprensiva del 2% annuo associata ad un tasso di interesse del 6% nel caso di una apertura di credito in c/c che venga costantemente utilizzata nei limiti del 10% del fido accordato corrispondono (considerata anche la capitalizzazione trimestrale) ad un tasso effettivo del 26,591% annuo.

Si potrebbe al riguardo valutare la possibilità di stabilire che la commissione onnicomprensiva, oltre al limite della 0,50 % trimestrale della somma messa a disposizione, non possa in ogni caso superare ad esempio il 50% degli interessi maturati nel trimestre.

Questa consentirebbe di evitare prassi poco corrette nei confronti della clientela e contribuirebbe alla finalità "di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili" già in precedenza ricordata.

Positivi risvolti si avrebbero inoltre in materia di contrasto dell'usura, anche alla luce dell'art. 2 bis comma 2, della Legge 28.1.2009, n. 2.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o ragguaglio in argomento, porgiamo i più distinti saluti.

Roma 6 giugno 2012

Il Segretario Generale
(Dott. Massimo Marchesi)